

**LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15****COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2017 - ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 DEL 2017 E N. 4 DEL 2017**

Bollettino Ufficiale n. 205 del 18 luglio 2017

## INDICE

*Art. 1 - Finalità**Art. 2 - Abrogazioni**Art. 3 - Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017**Art. 4 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017**Art. 1**Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

*Art. 2**Abrogazioni*

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

*Art. 3**Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017*

1. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole "fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018." sono sostituite dalle seguenti: "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019."

*Art. 4**Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017*

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) le parole "Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019" e le parole "nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018." sono sostituite dalle seguenti: "nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019."
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2017 le parole "Per gli esercizi successivi al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi successivi al 2019".

## ALLEGATO A

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale